

Publicato il 14/07/2020

N. 01710/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05375/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5375 del 2004, proposto da Giovanni e Daniela Filocamo, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Vitarelli, elettivamente domiciliati *ex lege* presso la Segreteria del Tar Sicilia – Sezione staccata di Catania, in Catania, alla via Istituto Sacro Cuore n. 22;

contro

Comune di Messina non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ingiunzione di pagamento emessa il 22 febbraio 2000 in danno di Filocamo Giuseppe, Filocamo Giovanni e Soc. Firs Assicurazione, notificata ai ricorrenti il 3 luglio 2000, avente ad oggetto il recupero, relativamente alla concessione edilizia n.7616 del 20 ottobre 1983, di un asserito credito per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, sanzioni amministrative ed interessi, per il complessivo importo di euro 48.328.78 (₤. 93.577.562);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il presente ricorso è stato proposto in riassunzione dai signori Giovanni e Daniela Filocamo, nella qualità di eredi del sig. Giuseppe Filocamo, contro l'ordinanza di ingiunzione a quest'ultimo notificata dal Comune di Messina, in epigrafe meglio indicata, a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del Tribunale ordinario di Messina, giusta sentenza n. 1756/04 del 19 giugno 2004.

Due i motivi di ricorsi articolati avverso l'atto impugnato: prescrizione della pretesa azionata dal Comune resistente e difetto di motivazione del relativo provvedimento.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

All'udienza di smaltimento dell'8 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il gravame va accolto sulla scorta dell'eccezione di prescrizione.

2.1.- Va preliminarmente chiarito che non si pone la questione della rimessione in termini per errore scusabile adombrata dai ricorrenti, posto che il presente ricorso risulta in ogni caso proposto nel termine di prescrizione: l'ingiunzione è del 2000, il gravame è stato notificato in data 16 ottobre 2004 e iscritto a ruolo il successivo 28 ottobre 2004.

2.2.- Venendo al merito della questione, va rimarcato che la concessione edilizia cui il provvedimento gravato fa riferimento è la n. 7616 del 20 ottobre 1983; laddove l'ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione (oltre sanzioni e interessi), collegati alla concessione stessa, risulta notificata in data 3 luglio 2000, ormai decorso il termine decennale di prescrizione.

Non può invero dubitarsi che *“le somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono soggette all'ordinario termine decennale di prescrizione, il quale decorre dalla data del rilascio del titolo edilizio in sanatoria ovvero della formazione del silenzio-assenso sulla relativa domanda, essendo proprio questi ultimi, ai sensi dell'art. 16, commi 1-3, D.P.R. n. 380/2001, il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del beneficiario di corrispondere quanto determinato a titolo di contributo”* (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 23/10/2019, n. 12194; in termini T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, 22/08/2019, n. 10576).

A maggior ragione risulta prescritto il più breve termine previsto per l'applicazione della sanzione per mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (cinque anni), decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 della legge 24.11.1981 n. 689, applicabile a tutte le sanzioni amministrative di tipo affittivo per effetto dell'art. 12 della stessa legge (cfr. da ultimo T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 01/08/2019, n. 342; in termini, T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 10/10/2019, n. 1074).

3.- In conclusione, assorbita la censura sub 2, il gravame va accolto. Considerata tuttavia la vicenda nei suoi aspetti complessivi, il Collegio ritiene di dichiarare le spese di causa irripetibili (salva la rifusione del contributo unificato).

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese irripetibili (salva la rifusione del contributo unificato).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo

quanto disposto dall'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con
l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore

Giuseppe La Greca, Consigliere

L'ESTENSORE
Giacinta Serlenga

IL PRESIDENTE
Federica Cabrini

IL SEGRETARIO